

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1801

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAVANELLI, AURIEMMA, CHERCHI, FEDE, ILARIA FONTANA,  
L'ABBATE, MORFINO, TORTO**

Disposizioni in materia di installazione di barriere acustiche artificiali integrate con impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili lungo le reti autostradale e ferroviaria nazionali

*Presentata il 26 marzo 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il *Green Deal* europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) prevede una serie di misure finalizzate a rendere sostenibile l'economia dell'Unione europea, trasformando i problemi ambientali e climatici in opportunità e rendendo, dunque, la transizione ecologica giusta e inclusiva *erga omnes*.

Nel contesto del *Green Deal* europeo, la normativa europea per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, ha stabilito l'obiettivo della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e un traguardo climatico intermedio di una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto

serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, in relazione al quale la Commissione europea ha presentato, il 14 luglio 2021, un articolato pacchetto di proposte denominato « Pronti per il 55% » (*Fit for 55%*).

Nell'ottica di favorire la diffusione delle fonti rinnovabili e in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, è stato adottato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il citato decreto legislativo n. 199 del 2021 ha introdotto gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento

della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

L'Italia, pertanto, è tenuta ad adottare misure strutturali per affrancare progressivamente il proprio fabbisogno energetico dalle fonti fossili, favorendo la diffusione di impianti alimentati da energia da fonti rinnovabili, sfruttando la particolare ricchezza di rinnovabili naturalmente offerta dalla collocazione geografica del nostro territorio.

Tale esigenza è cristallizzata all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che risulta in tal senso fortemente orientato. La Missione 2 del PNRR, denominata « Rivoluzione verde e transizione ecologica », prevede infatti la parte più cospicua dei fondi, con uno stanziamento di 69,94 miliardi di euro divisi tra le varie componenti afferenti all'agricoltura sostenibile, all'economia circolare, alla transizione energetica, alla mobilità sostenibile, all'efficienza energetica degli edifici, alle risorse idriche e all'inquinamento.

In questo ambito si inquadra la presente proposta di legge, la quale:

all'articolo 1, fissa l'obiettivo di favorire la capillare diffusione di impianti alimentati da energia da fonti rinnovabili lungo le reti autostradale e ferroviaria nazionali;

all'articolo 2, stabilisce l'obbligo per i gestori delle reti autostradale e ferroviaria nazionali di installare barriere acustiche artificiali integrate con pannelli e impianti fotovoltaici o mini turbine eoliche destinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili lungo i tratti autostradale o ferro-

viario posti nell'immediata prossimità delle aree urbane, delle aree di servizio e delle gallerie. L'individuazione di tali aree è demandata a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di massimizzare la produzione di energia elettrica e di ridurre l'impatto acustico sulle aree circostanti;

all'articolo 3, definisce la finalità sociale dell'energia prodotta attraverso gli impianti di cui all'articolo 2 che potranno essere destinati a incrementare i punti di ricarica dei veicoli elettrici lungo le reti autostradale e ferroviaria, ad alimentare l'illuminazione dei centri urbani e delle gallerie, a costituire impianti agrivoltaici o comunità energetiche rinnovabili destinate all'autoconsumo e, in via residuale, alla manutenzione delle infrastrutture stradali nonché al finanziamento dell'installazione di ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

all'articolo 4, introduce misure destinate alla semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 2;

all'articolo 5, prevede l'attività di monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione della legge da effettuare mediante una relazione annuale del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica alle Camere;

all'articolo 6, reca, infine, la clausola di salvaguardia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità e oggetto)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di neutralità climatica di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e di ridurre l'esposizione all'inquinamento acustico, la presente legge promuove e favorisce la diffusione, la valorizzazione e l'utilizzo, lungo le reti autostradale e ferroviaria nazionali, di strutture e impianti idonei al contenimento e all'abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stesse nonché alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

## Art. 2.

*(Obblighi a carico dei gestori delle reti autostradale e ferroviaria nazionali)*

1. I gestori delle reti autostradale e ferroviaria nazionali provvedono all'installazione di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 23 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2001, con impianti fotovoltaici ovvero con mini turbine eoliche poste nell'immediata prossimità delle aree urbane, delle gallerie, delle aree di sosta e di servizio per la produzione di energia da utilizzare in via prioritaria per le finalità di cui all'articolo 3.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto dai gestori anche mediante l'avvio di procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 20, comma 8-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e i parametri per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 ai fini dell'installazione delle strutture e degli impianti di cui al medesimo comma 1 nonché per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo, con l'obiettivo di massimizzare la produzione di energia elettrica e di ridurre l'impatto acustico sulle aree circostanti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione degli utenti.

### Art. 3.

#### *(Destinazione dell'energia prodotta)*

1. L'energia prodotta dalle strutture e dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, è prioritariamente destinata a:

a) incrementare i punti di ricarica dei veicoli elettrici lungo le reti autostradale e ferroviaria nazionali;

b) alimentare l'illuminazione dei centri urbani e delle gallerie;

c) costituire comunità energetiche rinnovabili.

2. Il vincolo di destinazione dell'energia prodotta di cui al comma 1 permane anche in caso di subentro o di rinnovo della concessione per la gestione delle tratte autostradali e ferroviarie.

### Art. 4.

#### *(Semplificazione di procedimenti amministrativi)*

1. Per la realizzazione delle strutture e degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, si applica l'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

### Art. 5.

#### *(Relazione alle Camere)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una

relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0084390\*